

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
Olbia

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 360 DEL 07 /04/2014**

**OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE 231/2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

in Olbia, nella sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor Giovanni Antonio Fadda***

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa M. Serena Fenu

**SU**

Proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

(luogo e data) Olbia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all’originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

#### **DATO ATTO CHE:**

Con deliberazione del Direttore Generale n. 2626 del 08.10.2013 si è autorizzato l'espletamento della procedura ristretta di rilievo comunitario, in applicazione analogica degli artt. 54 e 3 comma 38 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (applicazione analogica dell'art. 83 dello stesso decreto), per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato; nella stessa deliberazione si prevedeva un durata quinquennale dell'appalto con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Con deliberazione n.2756 del 04/11/2014 "Parziale rettifica della deliberazione 2626 del 08/10/2013" si è autorizzata, fra l'altro, la modifica del CSA configurando il contratto come accordo quadro da sottoscrivere con un unico contraente.

Con deliberazione 231 del 04/03/2014 sono stati approvati i verbali di gara e si è aggiudicato definitivamente l'appalto di che trattasi all'Impresa E Work.

La suddetta deliberazione è stata trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale per il controllo ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10.

Con nota prot. 7825 del 21/03/2014 acquisita al protocollo ASL con il numero 14296 del 24/03/2014, a firma della dott.ssa Donatella Campus, l'Assessorato ha rilevato quanto segue: "La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. Dagli atti di gara trasmessi al controllo, però, si evince che la durata del contratto è pari ad anni cinque con l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno (...)".

Nei succitati atti, in effetti, non si sia addotta alcuna motivazione che giustifichi la durata dell'accordo quadro per un tempo superiore a quattro anni, e questa motivazione non può essere successiva all'adozione dei provvedimenti; è quindi un mero errore materiale commesso nell'estensione della deliberazione di aggiudicazione (Del. 231/2014) l'aver indicato una distribuzione della spesa su cinque annualità invece che su quattro (non si era preinputata la spesa per l'opzione di rinnovo trattandosi di eventualità).

Inoltre, alla luce della predetta comunicazione dell'Assessorato 7825/2014, e della nota dell'Assessore Regionale n. 498/2014 (pervenuta in data 24/03/2014, acquisita al protocollo ASL in pari data, con il numero 14337 e consegnata alla scrivente Servizio in data 27/03/2014), anche se il dispositivo della deliberazione 231/2014 conteneva già la seguente dicitura "di dare atto che si utilizzerà lo strumento della somministrazione lavoro nei limiti dell'indispensabile e nel rispetto delle previsioni legislative in materia di somministrazione lavoro", si ritiene utile inserire, in parziale integrazione, dopo le parole "previsioni legislative in materia di" anche le parole "di assunzioni a termine e di direttive regionali, con particolare riferimento alla nota dell'Assessore alla Sanità n. 498/2014".

Pertanto il dispositivo della deliberazione 231/2014 deve essere parzialmente rettificato come segue:

- La durata contrattuale è di anni quattro, senza opzione di rinnovo;
- di dare atto che il valore complessivo massimo possibile del contratto, stimato in applicazione analogica dell'art. 29 del D. Lgs. 163/06 in base al massimo tetto di spesa consentito dalla legge raggugliato al costo del personale anno 2013 come noto all'atto dell'estensione del presente provvedimento, è pari ad € 5.504.000,00 netto IVA, essendo il tetto massimo annuo di spesa, arrotondato per difetto, determinato in € 1.376.000,00 (netto Iva) comprensivo del costo delle ore effettivamente lavorate e del margine d'intermediazione;
- di dare atto che le spese effettive potrebbero essere così ripartite sulle varie annualità (quattro) stimandosi l'avvio contrattuale con effetto dal 01.06.2014: annualità 2014 € 802.666,67; annualità 2015 € 1.376.000,00; annualità 2016 € 1.376.000,00; annualità 2017 € 1.376.000,00; annualità 2018 € 573.333,33 e che esse graveranno su trasferimenti in conto esercizio (conto area sanitaria 0511010401; conto area non sanitaria 0511010403);
- di dare atto che si utilizzerà lo strumento della somministrazione lavoro nei limiti dell'indispensabile e nel rispetto delle previsioni legislative in materia di assunzione a termine e di somministrazione lavoro e di direttive regionali, con particolare riferimento alla nota dell'Assessore alla Sanità n. 498/2014.

Nella stessa comunicazione prot. 7825/2014 l'Assessorato chiede altre informazioni, che non comportano l'adozione di specifico provvedimento di responsabilità istruttoria del servizio Provveditorato,

la cui competenza istruttoria riguarda il Servizio Amministrazione del Personale che relazionerà in merito.

#### **VISTI**

il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/01/1995, n. 5";

il D.Lgs. n.163 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile alla procedura oggetto di trattazione;

Per i motivi espressi in premessa

#### **DELIBERA**

Il dispositivo della deliberazione 231/2014 è parzialmente rettificato come segue;

- La durata contrattuale è di anni quattro, senza opzione di rinnovo;
- di dare atto che il valore complessivo massimo possibile del contratto, stimato in applicazione analogica dell'art. 29 del D. Lgs. 163/06 in base al massimo tetto di spesa consentito dalla legge raggugliato al costo del personale anno 2013 come noto all'atto dell'estensione del provvedimento 231/2014, è pari ad € 5.504.000,00 netto IVA, essendo il tetto massimo annuo di spesa, arrotondato per difetto, determinato in € 1.376.000,00 netto Iva, comprensivo del costo delle ore effettivamente lavorate e del margine d'intermediazione;
- di dare atto che le spese effettive potrebbero essere così ripartite sulle varie annualità (quattro) stimandosi l'avvio contrattuale con effetto dal 01.06.2014: annualità 2014 € 802.666,67; annualità 2015 € 1.376.000,00; annualità 2016 € 1.376.000,00; annualità 2017 € 1.376.000,00; annualità 2018 € 573.333,33 e che esse graveranno su trasferimenti in conto esercizio (conto area sanitaria 0511010401; conto area non sanitaria 0511010403);
- di dare atto che si utilizzerà lo strumento della somministrazione lavoro nei limiti dell'indispensabile e nel rispetto delle previsioni legislative in materia di assunzione a termine e di somministrazione lavoro e di direttive regionali, con particolare riferimento alla nota dell'Assessore alla Sanità n. 498/2014.

Di dare atto che le informazioni richieste dall'Assessorato concernenti tematiche di competenza del Servizio Amministrazione del Personale, saranno trasmesse con successiva corrispondenza.

#### **Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(DOTT.SSA M. SERENA FENU)  
F.to digitalmente

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. GIANFRANCO CASU)  
F.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA )  
F.to digitalmente